

## 8.6 Restituzione del deposito definitivo

### Indice:

- a. Introduzione
- b. Procedura per la restituzione del deposito cauzionale
- c. Procedura per la restituzione depositi amministrativi
- d. Restituzione al depositante legale: la retrocessione
- e. Restituzione a favore del destinatario della restituzione
- f. Restituzione a favore del procuratore, tutore, curatore fallimentare
- g. Procedura per la restituzione dei depositi giudiziari
- h. Procedura per la restituzione dei depositi volontari
- i. La verifica delle inadempienze nei confronti dell'erario
- j. I termini di conclusione del procedimento amministrativo
- k. Normativa di riferimento

Quando vengono a cessare i motivi che hanno portato alla costituzione del deposito e qualora non esistano impedimenti, lo stesso viene restituito al proprietario su sua richiesta o al depositante legale nei casi previsti dalle Istruzioni sui depositi.

#### ***a. Introduzione***

La più importante operazione in materia di depositi è da considerarsi la "**Restituzione**" attesa la particolare operatività con cui l'Ufficio Depositario deve garantire, in tale sede, l'Ufficio, le Parti ed i Terzi, nonché le disparate modalità da osservarsi in dipendenza delle molteplici disposizioni che regolano le diverse categorie di depositi e l'accurato esame degli atti, allo scopo di valutarne esattamente le risultanze e gli effetti giuridici.

#### ***b. Procedura per la restituzione del deposito cauzionale***

Le istruzioni sul servizio dei depositi nella parte dedicata alla restituzione valori contengono, comunque, una dettagliata elencazione delle modalità di svincolo della maggior parte delle tipologie di depositi cauzionali per cui si ritiene di rimandare appunto a quanto indicato negli articoli da 306 a 336 delle suddette istruzioni per eventuali perplessità in ordine alle operazioni di che trattasi.

A fini semplificativi si esplicita la documentazione occorrente per la restituzione dei depositi cauzionali, il cui elenco è pubblicato sul portale intranet del DAG<sup>1</sup>:

- 1) Istanza di restituzione, **in marca da bollo**;
- 2) decreto di svincolo, **in marca da bollo**;

La suddetta documentazione è esente da bollo qualora il proprietario del deposito sia una amministrazione statale o ente locale o vi sia una deroga prevista per legge.

Qualora la cauzione non ha esercitato funzione di garanzia, il deposito può essere restituito a domanda dell'avente diritto ed in base a lettera d'ufficio o dichiarazione di autorizzazione dell'amministrazione. ( art. 304 I.S.D.).

3) Inoltre, qualora trattasi di società o imprese: la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante il pieno e libero esercizio dei propri diritti (D.P.R. 20.10.98 n. 403; vedi ora D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e art. 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183);

4) Quietanza o polizza in originale.

---

1

La nota operativa n. 2/2010 emessa dalla Direzione Centrale Servizi del Tesoro ha previsto, per i depositi cauzionali, quale beneficiario della restituzione, il soggetto in favore del quale **viene costituito** il deposito, ovvero inserito in Svildep 3.0 con il diritto/soggetto “ **a favore di ..**”.

### ***c. Procedura per la restituzione depositi amministrativi***

Ai fini della restituzione di un deposito amministrativo l'istante, ovvero l'avente diritto opportunamente individuato nel provvedimento di svincolo, deve presentare presso l'ufficio depositi definitivi della RTS competente:

- il provvedimento di svincolo, in originale o in copia conforme;
- l'istanza in carta semplice;
- (solo per persone fisiche) il certificato relativo all'art. 11 della legge 30.12.1991 n. 413 rilasciato dal Comune competente, da cui risulti la zona omogenea ove ricadeva il terreno alla data dell'occupazione o del decreto di esproprio così come definita dal D.M. 02.04.1968, (G.U. del 16.04.1968, n. 97) ovvero, se trattasi di interventi di edilizia residenziale pubblica, economica e popolare di cui alla L.18.04.1962, n. 167 –, chiaramente tale certificato non è necessario quando la zona omogenea e l'eventuale applicazione della ritenuta sono attestate nell'ordinanza di svincolo. Ai sensi dell'art. 15 della legge 12 novembre 2011 n. 183 che ha disposto semplificazioni in materia di certificazioni e dichiarazioni sostitutive, il suddetto certificato va richiesto direttamente dall'Ufficio Depositi al competente Comune.
- Inoltre, qualora trattasi di società o imprese: la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante il pieno e libero esercizio dei propri diritti (D.P.R. 20.10.98 n. 403; vedi ora D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e art. 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183);
- la quietanza o la polizza in originale.

L'istruttore responsabile del procedimento amministrativo relativo alla restituzione del deposito, al ricevimento dell'istanza e della relativa documentazione, è tenuto a consegnare all'utente la comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi dell'art. 8 della legge 241/1990.

La nota operativa n. 2/2010 emessa dalla Direzione Centrale Servizi del Tesoro ha previsto, per i depositi amministrativi, quale beneficiario della restituzione, il soggetto in favore del quale **viene costituito** il deposito, ovvero inserito in Svildep 3.0 con il diritto/soggetto “ **proprietario effettivo/catastale**” il quale individua il soggetto proprietario (presunto) delle somme depositate in quanto **proprietario (anche solo catastale) del bene espropriato**”.

### ***d. Restituzione al depositante legale: la retrocessione***

La nota operativa n. 2/2010 del 9 giugno 2010 emessa dalla DCST prevede che solo in caso di retrocessione o di annullamento dell'espropriazione da parte dell'autorità giudiziaria ( ai sensi dell'art. 353, 354 e 355 delle ISD), ovvero quando l'espropriazione non sia stata portata a termine per legittimi impedimenti, può restituirsi il deposito amministrativo al depositante legale.

Inoltre, qualora sia annullato il decreto di espropriazione o non si ha luogo all'esproprio, il decreto di svincolo a favore dell'espropriante deve contenere la revoca dell'ordinanza del deposito per la/e particella/e interessata/e, deve dichiarare che non esistono opposizioni al pagamento e che non si farà più luogo all'espropriazione (art. 353 I.S.D.).

### ***e. Restituzione a favore del destinatario della restituzione***

La nota operativa n. 2/2010 del 9 giugno 2010 emessa dalla DCST prevede che nel caso subentri un erede (in caso di persona fisica) ovvero una nuova società o ente che ha incorporato il soggetto presente inizialmente come proprietario, può restituirsi il deposito al diritto/soggetto indicato in Svildep 3.0 come “destinatario della restituzione”, purchè nella causale del mandato sia specificata l'esatta natura del rapporto sottostante ( es. Antonio Bianchi in qualità di erede di Carlo Binachi).

#### ***f. Restituzione a favore del procuratore, tutore, curatore fallimentare***

La nota operativa n. 2/2010 del 9 giugno 2010 emessa dalla DCST prevede la restituzione a favore del procuratore, qualora via siano le condizioni previste nell'art. 212 delle I.S.D., del tutore ( art.258 e segg. e art. 213 delle I.S.D.) e curatore fallimentare ( artt. 161, 213 e 235 delle I.S.D).

Premesso che l'art. 212 delle I.S.D., prevede che la procura deve essere provata con atto originale o copia conforme rilasciata dal notaio, se si tratta di procura generale la facoltà del Procuratore di ritirare valori, riscuotere somme e rilasciare quietanza, conferita con formula ampia e generica (...presso amministrazioni statali, Enti ed uffici pubblici, Casse e Tesorerie statali ...) è da considerarsi comprensiva delle operazioni che possono espletarsi anche presso la Cassa Depositi e Prestiti.

Nelle Procure Speciali, invece, l'operazione da eseguirsi deve essere specificata con l'indicazione degli estremi del deposito oggetto dell'operazione stessa ed, ove si tratti di restituzione o di pagamenti, con l'indicazione anche dell'ammontare della somma e dei valori da restituirsi o da pagarsi dall'ufficio depositario.

Per completare le brevi annotazioni relative alla restituzione dei depositi, si ritiene utile fare anche accenno agli atti comprovanti la legale rappresentanza delle società, all'esame del contenuto delle eventuali procure presentate all'ufficio depositario nonché alle modalità consentite per il pagamento dei mandati in forma facilitata.

La prova della legale rappresentanza, alla quale si abbina quasi sempre anche la necessità di comprovare il libero esercizio dei diritti, è necessaria nella gran maggioranza delle restituzioni e delle altre operazioni di pagamento o consegne a favore degli aventi diritto anche nel caso più semplice di ditta individuale. A tal fine è necessario far riferimento alla vigente normativa in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive.

Soltanto se il titolare del deposito è una persona fisica si potrà infatti prescindere dall'acquisire la prova della legale rappresentanza e del libero esercizio dei diritti.

In aggiunta ai poteri demandati ai legali rappresentanti degli Istituti, Enti, Società, la legge richiede di accertare anche la facoltà "di riscuotere e quietanzare e di compiere altre operazioni sui depositi" e ciò perché rappresentanza ed amministrazione non necessariamente coincidono, e in quanto la riscossione dei capitali deve considerarsi atto di straordinaria amministrazione.

I nominativi delle persone che hanno la legale rappresentanza con poteri di riscuotere e quietanzare, debbono quindi risultare esplicitamente dall'atto costitutivo, dallo statuto, dalle deliberazioni dei competenti organi sociali o, in forma molto più agevolata, dai certificati rilasciati dalle Camere di Commercio, Industria ed Agricoltura. Atti dai quali in ogni caso comunque dovrà risultare anche che la Società, Ditta od Impresa, si trova nel libero esercizio dei propri diritti.

#### ***g. Procedura per la restituzione dei depositi giudiziari***

Ai fini della restituzione del deposito giudiziario l'avente diritto deve presentare all'Ufficio depositi:

- 1) Istanza di restituzione, in bollo, diretta al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato, completa di data, indirizzo, codice fiscale e firma di tutti gli aventi diritto, con l'indicazione della modalità di pagamento prescelta;
- 2) provvedimento di svincolo, in bollo, rilasciato dall'autorità giudiziaria competente ovvero sentenza passata in giudicato.

*Applicativo SVILDEP 3.0: Emissione mandato:*

Il deposito viene sempre restituito al "proprietario" (effettivo o catastale) ovvero:

- al "destinatario della restituzione", o
- al "procuratore, tutore, curatore fallimentare" o nei casi e nei modi previsti dalla nota operativa n. 2/2010.

#### ***h. Procedura per la restituzione dei depositi volontari***

Ai fini della restituzione del deposito volontario l'Amministrazione deve presentare all'Ufficio depositi l'istanza di restituzione, in carta semplice, diretta al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato completa di data, indirizzo, codice fiscale e firma dell'autorità competente

*Applicativo SVILDEP 3.0: Emissione mandato:*

Il deposito viene sempre restituito al "proprietario" nei casi e nei modi previsti dalla nota operativa n. 2/2010.

#### ***i. La verifica delle inadempienze nei confronti dell'erario***

Anche per i pagamenti di cui trattasi, trova applicazione l'art.48 bis del D.P.R. n.602/1973, introdotto dalla L. n.286/2006. Il D.M. 40 del 18/01/2008 (disposizioni in materia di pagamenti da parte delle AA.PP.) ha dettato le modalità di attuazione del suddetto art.48 bis.

Pertanto, prima di procedere alla conferma di mandati superiori a €10.000,00 (anche qualora l'importo di più mandati a favore dello stesso beneficiario superi il predetto importo) l'ufficio deve verificare tramite l'Equitalia se il beneficiario del pagamento risulti inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento.

Il sistema di verifica di Equitalia è on line e attualmente si può accedere mediante un link dal sito [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it). L'utente dovrà ottenere la registrazione al sito come "Operatore di verifica". In tal modo potrà accedere all'area di "verifica inadempimenti". L'applicativo prevede l'interrogazione e l'invio della richiesta agli Agenti della riscossione, precisando il codice fiscale del beneficiario, l'importo e il numero di protocollo di riferimento della pratica nell'ufficio.

Inserita la richiesta sono previsti al massimo 5 giorni lavorativi per produrre la relativa risposta, anche se solitamente è immediata. Successivamente l'utente accederà alla maschera di ricerca di gestione richieste. Quando la risposta è negativa si può procedere al pagamento nei confronti del beneficiario, il soggetto risulterà non inadempiente e il sistema rilascerà una così detta "Liberatoria" al pagamento, che dovrà essere allegata alla documentazione giustificativa del pagamento stesso.

Se, invece, il soggetto risulta inadempiente, nella risposta il sistema visualizzerà anche i dati dell'agente di riscossione (codice agente, descrizione agente, importo inadempienza, la data di risposta dell'agente).

Con la stessa comunicazione si preannuncia l'intenzione dell'agente di riscossione di procedere alla notifica dell'ordine di versamento di cui all'art.72 bis del D.P.R. n.602/1973 (pignoramento dei crediti verso terzi). L'Equitalia, quindi, entro i 30 giorni successivi a quello della comunicazione provvederà a pignorare e vincolare a se stessa parte o tutta la somma che avrebbe dovuto essere pagata al beneficiario, fino alla copertura della cartella di pagamento. All'istante si pagherà esclusivamente l'importo residuo, se esiste.

Se durante i 30 giorni di sospensione, prima della notifica dell'ordine di versamento di cui all'art.72 bis del D.P.R. n.602/1973, intervengono pagamenti da parte del beneficiario o provvedimenti dell'ente creditore che fanno venir meno l'inadempimento o ne riducono l'ammontare, l'Equitalia lo comunica prontamente all'amministrazione, indicando l'importo del pagamento che quest'ultimo può conseguentemente effettuare a favore del beneficiario.

Decorsi 30 giorni senza che il competente agente della riscossione abbia effettuato la suddetta notifica si potrà procedere al pagamento delle somme spettanti al beneficiario.

Inoltre prima della conferma del mandato di restituzione di qualsiasi importo è necessario verificare l'esistenza di fermi amministrativi a carico del beneficiario.

Secondo l'art. 114 delle I.S.D. ai sensi dell'art. 69 della legge sulla contabilità generale dello Stato 18 novembre 1923, n. 2440, è disposta la sospensione del pagamento del deposito quando un'Amministrazione dello Stato abbia a qualsiasi ragione di credito verso il titolare o l'avente diritto sul deposito.

***j. I termini di conclusione del procedimento amministrativo***

In attuazione dell'art.2, comma 3, della L. n.241/1990, come modificata dall'art.7 della L. n.69/2009, il 30/06/2011 è stato emanato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n.147 che ha regolamentato i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza del MEF, non superiori a 90 giorni.

Tale Regolamento ha stabilito in 40 giorni il termine di conclusione del procedimento da parte delle Ragionerie Territoriali per la restituzione di depositi definitivi.

***k. Normativa di riferimento***

- ✓ Istruzioni Generali per il Servizio dei Depositi Definitivi approvate con D.M. 22/11/1954
- ✓ D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 - art 26, 2° comma, con decorrenza 1° gennaio 1974, modificato con il D.L. 20 giugno 1996, n. 323, convertito nella L. 8 agosto 1996, n. 425
- ✓ Legge n. 413 del 30.12.1991
- ✓ Il D.M. 40 del 18/01/2008
- ✓ DPR 327/2001
- ✓ Nota operativa del MEF-DAG-DCST n.1/2010 del 15 marzo 2010 e n.2/2010 che fornisce chiarimenti in materia di depositi definitivi e disposizioni operative Svildep3.0.